

SCHEMA DI CONVENZIONE

[Articolo 10, comma 1, lettera c), della legge 30 marzo 2001, n. 152]

TRA

l'Istituto di Patronato e di Assistenza Sociale 50&PiùEnasco, codice fiscale 80041150584, con sede legale in Roma, Via del Melangolo 26, in persona del Vice Presidente Delegato Sergio Rebecca, nato a Oderzo (TV) il 1/10/1946, codice fiscale RBCSRG46R01F999Y

E

BENNET S.P.A, codice fiscale 07071700152, partita IVA 07071700152, sede legale in MILANO, Via Goldoni 11, in seguito anche "soggetto convenzionato"

PREMESSO CHE:

- ai sensi della legge 30 marzo 2001, n. 152, l'Istituto di Patronato 50&PiùEnasco è persona giuridica di diritto privato che, nell'ambito delle attività istituzionali di assistenza e tutela poste in essere in favore dei propri assistiti, persegue finalità etico-sociali;
- secondo il disposto dell'articolo 10, comma 1, della legge 30 marzo 2001, n. 152, come modificato dall'articolo 1, comma 310, lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, gli Istituti di patronato possono svolgere, senza scopo di lucro, in Italia e all'estero, attività diverse, dettagliatamente elencate, con esclusione di quelle ammesse al finanziamento di cui all'articolo 13 della legge n. 152/2001;
- ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c), della Legge 30.3.2001, n. 152, in favore dei soggetti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 10, comma 1, della medesima Legge n. 152/2001, *"a sostegno del processo di riorganizzazione della pubblica amministrazione, con l'obiettivo di sostenere la popolazione nelle procedure di accesso telematico alla medesima, sulla base di convenzioni specifiche gli istituti di patronato possono svolgere attività di informazione, di istruttoria, di assistenza e di invio di istanze, con contributo all'erogazione del servizio"*;
- per effetto di quanto previsto dalla Circolare INPS 22 marzo 2019, n. 45, a decorrere dal 1° aprile 2019 le domande di assegno per il nucleo familiare (d'ora in avanti, anche "ANF") dei lavoratori dipendenti di aziende attive del settore privato non agricolo devono essere presentate direttamente all'INPS, esclusivamente in modalità telematica;
- la domanda di ANF deve essere presentata telematicamente, direttamente dal lavoratore all'INPS tramite il servizio on-line dedicato, oppure mediante Patronati e intermediari dell'Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi (Messaggio INPS 5 aprile 2019, n. 1430: oltre che attraverso il servizio WEB, *"...la domanda può essere presentata esclusivamente tramite i Patronati, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi, non essendovi altri intermediari autorizzati"*);
- l'Istituto di patronato 50&PiùEnasco e il soggetto convenzionato hanno preventivamente valutato la tipologia e le caratteristiche delle attività da svolgere, considerandole rientranti tra quelle di cui al citato articolo 10, comma 1, lettera c), della Legge n. 152 del 2001, anche al fine di garantire un livello qualitativo adeguato;

- il soggetto convenzionato intende fornire ai propri dipendenti e/o ai lavoratori comunque da esso indirizzati a 50&PiùEnasco supporto per l'invio degli ANF avvalendosi a tale scopo dell'assistenza di scopo di 50&PiùEnasco;
- le attività oggetto della presente convenzione sono realizzate in favore del soggetto convenzionato;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 Oggetto della convenzione

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2229 del codice civile, con la presente convenzione, il soggetto convenzionato conferisce a 50&PiùEnasco l'incarico di svolgere attività di informazione, di istruttoria, di assistenza e di invio di istanze ai sensi dell'art.10, comma 1, lettera c), della Legge n. 152/2001, in materia di Assegni al Nucleo Familiare nei confronti dei propri dipendenti e/o dei lavoratori comunque da esso indirizzati al Patronato 50&PiùEnasco.

Nello specifico, l'attività svolta da 50&PiùEnasco ai sensi della presente convenzione consiste in:

- a) trasmissione telematica all'INPS della domanda di assegno per il nucleo familiare relativa all'annualità corrente (1/7/2019 – 30/6/2020), o diverso periodo e/o eventuali annualità pregresse;
- b) trasmissione telematica all'INPS dell'autorizzazione ANF (quando necessaria).

Le attività di cui al presente articolo non risultano ricomprese tra quelle ammesse al finanziamento di cui all'articolo 13 della legge n. 152/2001, così come esplicitate dalle tabelle A, B, C e D allegate al DM 10.10.2008 n.193 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 2 Modalità di svolgimento della/e attività

L'Istituto di patronato 50&PiùEnasco svolgerà le attività indicate all'articolo 1 presso le proprie sedi i cui indirizzi ed i giorni ed orari di apertura sono rilevabili nel sito www.50epiu.it. Le parti concordano tuttavia che – nelle province in cui esistono le condizioni operative ed organizzative – il servizio potrà svolgersi anche presso le sedi del soggetto convenzionato, con periodicità ed orari da concordarsi a livello locale, sede per sede.

L'Istituto di patronato 50&PiùEnasco espleta l'incarico in piena autonomia, nel rispetto della normativa vigente; a tal fine, pur trattandosi di attività non rientrante nel novero di quelle previste dall'art.13 della Legge 152/2001, il Patronato 50&PiùEnasco acquisirà e conserverà agli atti, da parte di ciascun richiedente, regolare mandato di assistenza di cui all'art.4 del DM 10.10.2008, n.193.

L'Istituto di patronato 50&PiùEnasco impronta il suo comportamento a criteri di correttezza, diligenza, trasparenza e parità di trattamento.

L'Istituto di patronato 50&PiùEnasco è tenuto a fornire informazioni e chiarimenti sulle attività svolte, se richiesti dal soggetto convenzionato.

L'attività di cui alla lettera a) dell'art. 1 sarà effettuata a seguito di presentazione, da parte del lavoratore richiedente, del modello SR16 debitamente già compilato con i dati dei componenti il

nucleo e dei dati reddituali e sottoscritto dal richiedente e dagli altri soggetti eventualmente tenuti alla sottoscrizione di liberatorie.

Lo svolgimento del servizio di cui all'art.1 avverrà a seguito del rilascio, da parte del lavoratore interessato, di esplicito mandato di assistenza in favore di 50&PiùEnasco.

Articolo 3 **Rimborso spese**

Le attività di cui all'articolo 1 sono fornite dall'Istituto di patronato senza scopo di lucro.

Saranno riconosciuti a 50&PiùEnasco, a titolo di rimborso spese, € 20,00 (Venti/00) per ciascuna attività di cui ai punti a) e b) dell'art.1, indipendentemente dalla circostanza che l'INPS accerti o meno il diritto del richiedente a percepire l'ANF ed indipendentemente dalla misura dell'assegno riconosciuto.

Il pagamento sarà effettuato con le seguenti modalità: 60 giorni dalla data della nota di debito e sul conto corrente ivi riportato.

Articolo 4 **Durata della convenzione e Recesso**

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e scadrà il 31/12/2019;

Alla scadenza, la convenzione si rinnoverà automaticamente per un ulteriore anno, salvo recesso che ciascuno dei contraenti dovrà comunicare all'altro per iscritto, a mezzo raccomandata a.r., almeno 3 mesi prima della scadenza;

Resta salva, inoltre, per ciascun contraente, la possibilità di recedere in qualsiasi momento con le medesime modalità ed il medesimo preavviso.

Articolo 5 **Responsabilità**

L'Istituto di patronato 50&PiùEnasco è responsabile dei danni provocati da errori materiali o inadempimenti commessi dal proprio personale impiegato nell'esercizio delle attività di cui all'articolo 1 della presente convenzione.

Articolo 6 **Divieto di sub-affidamento e cessione della convenzione**

E' vietato il sub-affidamento e/o la cessione a terzi, comunque denominati, della presente convenzione.

Articolo 7 **Riservatezza e trattamento dei dati personali**

E' fatto obbligo all'Istituto di Patronato 50&PiùEnasco di mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato e/o informazione di cui venga a conoscenza in virtù dell'espletamento delle attività di cui all'articolo 1 della presente convenzione.

